



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI CREVACUORE

VIA GARIBALDI 14 - CAP 13864
TEL 015.768154 - 768778 - FAX 768698 - C.F. 82001090024
e-mail crevacuore@ptb.provincia.biella.it

N° 25

DEL 11-03-2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **16:30** nella Sala Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.:

RAFFO ERMANNO	SINDACO	P
BIOLCATI ALBERTO	VICE SINDACO	P
STANGALINI GIOVANNI	ASSESSORE	P

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. GARAVAGLIA TIZIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il sig. RAFFO ERMANNO nella sua qualità di SINDACO ed essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Visto** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:
“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”
- **Richiamata** la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- **Considerato** che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- **Visto** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:
“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20,

commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

- **Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2021, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;
- **Preso atto che** la determinazione delle tariffe è demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;
- **Considerato che**, ai sensi dell'art. 1, c. 817, della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la differenziazione delle tariffe;
- **Verificato che** la popolazione residente al 31/12/2020 era pari a 1.422 residenti, per cui le tariffe base standard per i comuni fino a 10.000 abitanti risultano le seguenti:
tariffa standard annuale (art. 1, c. 826 Legge 160/2019): **€ 30,00**
tariffa standard giornaliera (art. 1, c. 827 Legge 160/2019): **€ 0,60**
tariffa standard annuale (art. 1, c. 841 Legge 160/2019): **€ 30,00**
tariffa standard giornaliera (art. 1, c. 842 Legge 160/2019): **€ 0,60**
- **Valutato** di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;
- **Considerata** pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe come riportate nell'**allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **Visto** l'art. 13, c. 15-ter del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011 che prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*.

- **Vista** la circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/11/2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, c. 15-ter del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria, per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;
- **Visti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
- **Ritenuto** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000, considerando che il nuovo canone è istituito a partire dal 1° gennaio 2021;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare le tariffe per l'anno 2021 del nuovo canone unico patrimoniale istituito ai sensi della L. 160/2019 come riportate nell'**allegato A)**, che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Ai sensi degli art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere:
Regolarita' tecnico-contabile: Favorevole.

Il Responsabile del servizio
F.to RIETTI SIMONA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to RAFFO ERMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVAGLIA TIZIANO

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00 dal 22-04-2021 al 07-05-2021 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della legge n.267/00.

N.119 del Registro pubblicazioni
Crevacuore li 22-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVAGLIA TIZIANO

Dichiarata **immediatamente eseguibile** con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.

Crevacuore li, 11-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVAGLIA TIZIANO

La presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio dal _____, è divenuta **esecutiva** il _____, ai sensi dell'art.134, della legge n.267/00.

Crevacuore li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GARAVAGLIA TIZIANO

Divenuta esecutiva in data _____ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio, nei termini sopra indicati.

Crevacuore li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GARAVAGLIA TIZIANO

È copia conforme all'originale.
Lì, 11-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
GARAVAGLIA TIZIANO